ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 2

COMMA ABROGATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1986, n. 45

Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di societa' in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'articolo 1, lettere a), b), c) e d). Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalita' giuridica.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1960, non più in vigore dal 2 marzo 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali
Estremi	Legge 27 novembre 1960, n. 1397
Capo	I — Dell'obbligatorietà dell'assicurazione, delle persone assistibili e degli elenchi nominativi delle stesse
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/assicurazione-obbligatoria-contro-le-malattie-per-gli-esercenti/art-2-comma-abrogato-dalla-l-28-febbraio-1986-n-45/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it